



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....564/A..... X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **87** del 29/05/2017

SDL "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonche' delle attivita' turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"





Regione Puglia

SDL "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"

Relazione accompagnatoria SDL "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici".



Con la legge n. 284 del 1991 è decaduto l'obbligo per le aziende alberghiere di rispettare delle fasce di prezzo stabilite per legge ed è stato introdotto il sistema di liberalizzazione delle tariffe.

I titolari delle strutture turistiche scelgono liberamente le tariffe che intendono praticare, anzitutto in base alla categoria della struttura, alla quantità e qualità dei servizi offerti e ai costi di gestione sopportati, con l'obbligo di comunicarle alla Regione in modalità telematica attraverso un applicativo denominato CPS (Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi).

La materia, nell'esercizio della competenza esclusiva attribuita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, è stata disciplinata con la L.R. 05 settembre 1994 n. 29 e ss.mm.ii. – "Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione".

Anche l'Unione Europea, nell'ambito delle politiche volte alla tutela del consumatore, ha prestato particolare attenzione alla tutela del turista-consumatore in considerazione dell'importanza del mercato del turismo per lo sviluppo economico comunitario.

La centralità della materia "turismo" è, peraltro, dimostrata dalla riforma dei Trattati istitutivi introdotta con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009.

Invero, l'art. 195, Titolo XXII, TFUE, rubricato "Turismo" attribuisce all'Unione una competenza complementare in materia di Turismo. L'Unione è, dunque, competente in termini di coordinamento rispetto a politiche che rimangono nella sfera decisionale degli Stati membri, nonché delle Regioni, e pone in essere azioni volte a completare l'attività degli Stati membri nella materia del turismo, per il perseguimento delle finalità indicate nel citato art. 195.

Tra tali finalità vi è, in primo luogo, quella di creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'economia del settore, incoraggiando la competitività delle imprese turistiche europee.

L'industria del turismo occupa in Puglia un posto via via più importante nell'economia regionale per la quale le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione. Qualsiasi valutazione della competitività di tale industria richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica, nonché dei benefici per le economie degli Stati membri.

Per tali ragioni sono necessari dati sui flussi turistici al fine di misurare le influenze stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo le autorità pubbliche e gli operatori economici a sviluppare politiche e strategie accurate e sempre più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.

Le imprese pugliesi che operano nel settore del turismo sono per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e l'importanza strategica delle piccole e medie imprese per il turismo non è limitata al loro valore economico e alle loro notevoli potenzialità di creazione di posti di lavoro. Esse sono anche alla base della stabilità e della prosperità delle comunità locali, salvaguardando l'ospitalità e l'identità locale che costituiscono la peculiarità del turismo nella nostra regione. Date le dimensioni delle PMI, è necessario anche tener conto del potenziale onere amministrativo gravante introducendo elementi di semplificazione degli adempimenti coerenti all'esigenza di soddisfare le esigenze degli utenti e da ridurre nel contempo l'onere di risposta per coloro che sono tenuti a fornire dati.



4.
Peraltrò, garantire la concorrenza nel settore turistico – come in altri ambiti del mercato – significa al contempo garantire elevati standard di qualità del servizio turistico e, soprattutto per quel che qui interessa, un elevato livello di protezione del turista-consumatore, in conformità ai principi del Trattato (art. 12 TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali (art. 38).

La tutela del turista-consumatore è affidata a numerosi atti di diritto comunitario, nazionale e regionale, volti a censurare in particolare pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e/o aggressive, fattispecie queste che, alterando la concorrenza, finiscono per ledere i diritti dei consumatori.

L'esigenza di tutelare il turista ed i suoi diritti in quanto consumatore si è viepiù accresciuta anche in considerazione dei recenti sviluppi nel mercato dei viaggi, dovuti soprattutto all'espansione delle modalità di acquisto on line di interi pacchetti turistici o di singoli servizi turistici (l'82% delle prenotazioni degli alloggi vacanzieri avviene online. L'idea più diffusa è che il web garantisca vantaggi economici).

La generalità degli utenti internet ha avuto modo di conoscere e, nella maggior parte dei casi, di consultare almeno una volta i siti e/o pubblicità delle due società leader nel settore delle prenotazioni online di strutture alberghiere. Si tratta delle aziende Booking.com BV (che opera con diversi brand, fra cui Booking, Kayak, Rentalcars) ed Expedia Inc. (a cui fanno capo , fra l'altro, i brand Expedia, Venere, Trivago). Queste agiscono a livello mondiale, con siti web tradotti in decine di lingue e, nei singoli Paesi, attraverso società nazionali che forniscono attività di supporto e assistenza alla clientela. Tramite il sito Booking si può accedere ad oltre 600.000 strutture in 200 Paesi e tramite il sito Expedia ad oltre 435.000 strutture in tutto il mondo.

In tali ipotesi, infatti, è più forte il rischio di un possibile conflitto tra i diritti del turista e gli interessi commerciali dell'impresa: il turista-consumatore acquista spesso il prodotto solo sulla base delle informazioni contenute nella pagina web della struttura predisposte dall'operatore e non può verificare la veridicità e la qualità dei servizi acquistati se non dopo essere partito per il viaggio. Questa situazione pone il turista in una condizione di sostanziale debolezza rispetto alla controparte professionale.

Tali diritti devono trovare una tutela a monte, attraverso un idoneo sistema di informazioni sui prezzi praticati e sui servizi offerti dalle strutture, che garantisce condizioni di trasparenza del mercato e favorisce lo sviluppo del sistema turistico nel suo complesso (la maggior parte dei flussi turistici in Puglia si concentra nelle strutture alberghiere che ospitano più del 70% degli arrivi e il 60% delle presenze).

In questo contesto in evoluzione è importante, quindi, trovare il modo di integrare la tendenza alla moltiplicazione dei canali di acquisto e le opportunità di convenienza date dalle nuove tariffe dinamiche, disponibili sul web, con una gestione semplificata degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'abrogazione della Legge regionale n. 29/1994 si rende necessaria ed indispensabile anche al fine di allineare la disposizione legislativa alle normative introdotte nel corso degli anni.

Attraverso il presente SDL ci si propone lo scopo di contemperare, da una parte, le aspettative di tutela dell'utente turista e, dall'altra, le esigenze di esercizio dell'attività di impresa turistica in condizioni di economicità e concorrenzialità.

La comunicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, si inquadra in questo contesto normativo e deve essere effettuata, alla Regione e per essa all'Agenzia regionale del Turismo – Pugliapromozione, mediante trasmissione on line attraverso l'applicativo CPS (Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi).



Il sistema "Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari - Comunicazione dei prezzi e dei Servizi" è la componente del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR-Tur) della Regione Puglia, finalizzata ad acquisire i dati relativi alle caratteristiche degli esercizi e ai prezzi praticati e a supportare l'espletamento degli obblighi previsti (convalida e trasmissione) a carico dei titolari e/o gestori di ogni struttura ricettiva trasmettendo i dati anagrafici della struttura stessa, i prezzi massimi praticati, le attrezzature e i servizi offerti mediante apposita modulistica disponibile sulla piattaforma medesima.

Per effetto del presente SDL la comunicazione deve essere presentata annualmente (e non più due volte l'anno) entro e non oltre il 1°ottobre, ed è riferita ai prezzi da praticare a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Le scadenze sono unificate per tutte le tipologie di strutture ed attività (e non più diversificate in funzione della periodicità o dell'attività svolta).

Le tariffe sono considerate solo nel massimo, eliminando il limite minimo e le relative deroghe, lasciando piena libertà all'operatore di pricing dinamico (momento per momento) cioè quello nel quale il giusto prezzo viene di volta in volta determinato sulla base di diverse variabili di mercato: giorno della settimana, prenotazione anticipata, stagione, canale utilizzato e così via (I nuovi modelli di tariffazione dinamica degli hotel sono basati su tecnologie web che analizzano il mercato e determinano il prezzo istantaneamente).

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di apertura o di intervenuta modifica.

Inoltre gli operatori del settore potranno lavorare in un contesto normativo più moderno e in cui le regole sono più chiare e semplici da applicare.

L'SDL, ancora, stabilisce che i dati relativi alla movimentazione turistica di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed & Breakfast siano inviati all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione che provvede a trasmettere gli esiti a ciascun Comune in ragione della relativa competenza territoriale ai fini delle necessarie attività di controllo in capo all'ente più prossimo.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie seguono la competenza in capo ai Comuni.

Le minori entrate nel Bilancio regionale sono di esiguo importo e vengono compensate con le economie procedurali dovute anche a spese di missione per il personale impiegato nelle attività di controllo e verifiche.

Relativamente alle sanzioni amministrative per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive, inclusi i Bed & Breakfast, l'incasso nel 2016 è stato pari a euro 0 (zero).

Il presente SDL consta di 14 articoli suddivisi in tre capi.

Art. 1 - Finalità

Capo I - articoli 2- 8.

Capo II - articoli 9 e 10.

Capo III - articoli 11-12 - 13 e 14.

Gli articoli 1 e 2 evidenziano la finalità della norma nonché i soggetti destinatari, gli articoli 3- 4- 5- 6 e 7 dello schema di DL riguardano le modalità e le procedure della comunicazione dei prezzi e dei servizi.



L'articolo 8 demanda la competenza dell'accertamento delle violazioni ai comuni e ne determina la casistica e l'entità secondo i principi di proporzionalità coerentemente alla legislazione vigente in materia.

L'articolo 9 riguarda la trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico a carico dei gestori delle strutture ricettive.

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni amministrative derivanti dall'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati sul movimento turistico al Sistema SPOT.

L'articolo 11 dispone che l'accertamento delle violazioni e le funzioni di vigilanza sono attribuite ai Comuni e agli Organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi. Per gli stabilimenti balneari l'esercizio di vigilanza e controllo può essere esercitato anche dalla Capitaneria di porto territoriale.

L'articolo 12 riguarda la norma finanziaria.

L'articolo 13 riguarda l'abrogazione delle norme in contrasto con il presente SDL.

L'articolo 14 rinvia, per quanto non espressamente disciplinato dall'SDL, alle norme nazionali e regionali di riferimento. Inoltre statuisce che i relativi proventi delle sanzioni sono devoluti ai Comuni.

L'attività istruttoria svolta.

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto all'esame del Partenariato socio – economico, convocato con nota prot. n. AOO_165 del 20.03.2017, in data 24.03.2017 acquisendone il parere positivo. Successivamente, come anticipato in quella sede, la bozza di norma è stata integrata della parte relativa alla rilevazione dei dati sui flussi turistici ai fini statistici. Per tale ragione, l'SDL è stato trasmesso al Partenariato socio – economico, con nota prot. AOO_56 n. 0002541 del 13.04.2017 con esplicita richiesta di fornire eventuali osservazioni sulle innovazioni introdotte nel termine di dieci giorni dalla ricezione.

Allo stato non sono pervenute osservazioni.

L'SDL è stato parimenti oggetto di valutazione tecnica sia in relazione ai sistemi informatici e telematici in uso (CPS e SPOT) ed agli interventi adeguativi previsti (Parere InnovaPuglia prot. n. 170411026 del 11.04.2017) che in ordine alle procedure ed adempimenti affidati a ARET Pugliapromozione (nota prot. n. 0005354 del 19.04.2017).


L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni culturali

Avv. Loredana Capone 

Allegati:

- Report incontro Partenariato socio – economico prot. AOO_56 n. 0002180 del 30.03.2017;
- Nota trasmissione SDL Partenariato socio – economico prot. AOO_56 n. 0002541 del 13.04.2017;
- Parere tecnico InnovaPuglia prot. n. 170411026 del 11.04.2017;
- Parere tecnico Aret Pugliapromozione prot. n. 0005354 del 19.04.2017;
- Decreto 16 ottobre 1991 Ministero Turismo e spettacolo;
- L.R. 29 del 05.09.1994 "Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- L.R. 3 luglio 2012, n. 18 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012" Art. 9;
- L.R. 7 agosto 2013, n. 26 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013" art. 6;
- D.G.R. 2 aprile 2014, n. 573 "Revoca delibere di Giunta regionale n.2799/2012 e n. 1186/2013. Adozione delibera avente ad oggetto: "L.r. 11 febbraio 2002, n. 1 come modificata dalla l.r. 3 dicembre 2010, n. 18. Linee - guida composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sul turismo. Disposizioni operative e di gestione del Sistema informativo regionale Turistico".





7.

Regione Puglia

SDL "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"

Art.1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.

CAPO I

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.

Art. 3

Comunicazione dei prezzi

1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l'apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione.
2. I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili.
3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.



8.

Art. 4
Procedure

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.
2. La raccolta dei dati e l'istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai prezzi sono espletate dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
3. La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui ai commi precedenti va presentata all'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l'Agenzia trasmette gli esiti a ciascun Comune in ragione alla relativa competenza territoriale.
4. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
5. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di apertura oltre la data del 1° ottobre la comunicazione va effettuata anche per l'anno successivo.
6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio o la sospensione dell'attività e la riattivazione.

Art. 5
Modalità

1. La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalla presente legge comporta l'implicita conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 8 della presente legge.
2. Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sui servizi.
3. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 30 giorni dall'invito.

Art. 6
Convalida delle comunicazioni dei prezzi

1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art. 4, l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione procederà a convalidare le comunicazioni dei prezzi.
2. Ultimate le operazioni di convalida l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, provvederà alla pubblicazione dei dati nel sistema informativo regionale turistico "SIR-Tur".



Art. 7

Pubblicità dei prezzi e dei servizi turistici

1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all'art. 2 della presente legge nonché gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici ubicati nella Regione, devono uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
2. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.
3. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 2.
4. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese, devono essere conformi a quelli approvati dalla Regione.
5. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, Allegato 1, (Codice della normativa statale in tema di turismo) del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, la competenza in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai Comuni.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (Duecento) ad un massimo di euro 1.200,00 (Milleduecento) oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (Duecento) ad un massimo di euro 1.200,00 (Milleduecento). In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
5. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 dell'art.7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa da euro 400,00 (Quattrocento) a euro 2.400,00 (Duemilaquattrocento).



6. * Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all'art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 (Mille) a euro 6.000,00 (Seimila). In caso di persistenza al rifiuto, il Comune competente per il territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l'attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.

CAPO II

Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici

Art. 9

Trasmissione dati statistici sul movimento turistico

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed and Breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT).
2. La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione deve avvenire inderogabilmente, entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.
3. Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico sono esercitate dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
4. L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione provvede, entro la prima decade di Maggio, Ottobre e Febbraio, all'estrazione dal Sistema dell'elenco delle strutture inadempienti con riferimento alla data del 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.
5. Gli esiti sono trasmessi a ciascun Comune in ragione della relativa competenza territoriale.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 200 (Duecento) euro per le inadempienze parziali e 1200 (Milleduecento) euro per le inadempienze totali, applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno.



Norme finali

Art. 11

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi.
2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di porto territoriale.
3. Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla L. 689/81.

Art. 12

Norma Finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

Art. 13

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - la l.r. 5 settembre 1994, n. 29;
 - l'art.9 della l.r. 3 luglio 2012, n. 18;
 - l'art.6 della l.r. 7 agosto 2013, n. 26;
 - tutte le altre vigenti disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 14

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legislazione statale e regionale di riferimento.
2. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai Comuni.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni culturali
Avv. Loredana Capone 